



**COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE**  
*Provincia di Padova*

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI  
INCARICHI DI COLLABORAZIONE AD ESPERTI  
ESTERNI CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO**

Approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 40 del 28.02.2012

**FEBBRAIO 2012**

## SOMMARIO

Art. 1	Oggetto, finalità, ambito di applicazione	pag. 3
Art. 2	Condizioni per il ricorso agli incarichi esterni	pag. 4
Art. 3	Procedure per il conferimento degli incarichi	pag. 5
Art. 4	Selezione degli esperti mediante procedure comparative	pag. 6
Art. 5	Modalità e criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative	pag. 7
Art. 6	Disciplinare di incarico	pag. 7
Art. 7	Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico	pag. 8
Art. 8	Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa	pag. 8
Art. 9	Pubblicizzazione degli incarichi	pag. 9
Art. 10	Altri adempimenti	pag. 9
Art. 11	Disposizioni finali	pag. 10
Art. 12	Entrata in vigore	pag. 10

**Art. 1**  
**Oggetto, finalità, ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento definisce e disciplina i limiti, i criteri e le modalità per il conferimento di incarichi individuali a persone fisiche con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ovvero di natura professionale, per prestazioni d'opera intellettuale ad esperti esterni, ai sensi dell'articolo 7, commi 6, 6-*bis* e 6-*ter*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dell'articolo 110, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché dell'articolo 3, commi da 54 a 57, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.
2. I contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o di natura professionale, consistono in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del Comune; i relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli articoli 2222 e seguenti e degli articoli 2229 e seguenti del codice civile, generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di una attività predeterminata e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo, e sono finalizzati a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'ente; relativamente ai contratti di lavoro autonomo di natura professionale, è in ogni caso richiesta l'iscrizione al competente ordine o albo professionale.
3. I contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, consistono in prestazioni d'opera intellettuale, rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, rese con continuità e sotto il coordinamento del Comune, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti degli articoli 2222 e seguenti e degli articoli 2229 e seguenti del codice civile, nonché dell'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile.
4. Gli incarichi di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ovvero professionale, di cui ai commi precedenti, si articolano secondo le seguenti tipologie:
  - a) **incarichi di studio**, afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o su un particolare problema di interesse dell'ente, con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprietà dell'ente stesso e sarà da questo utilizzato; il requisito essenziale è la predisposizione di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
  - b) **incarichi di ricerca**, riguardanti lo svolgimento di attività di speculazione e di approfondimento relative a determinate materie e la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni; tali incarichi presuppongono la preventiva definizione di specifici programmi da parte dell'ente;
  - c) **consulenze**, consistenti nell'acquisizione di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dall'ente;
  - d) incarichi per l'effettuazione di prestazioni tradotte in risultati ed elaborazioni immediatamente fruibili dall'amministrazione, dai soggetti in essa operanti e dai cittadini.
5. Il contratto disciplina la decorrenza, il termine per l'espletamento della prestazione, l'oggetto della prestazione, i rapporti tra il Comune e l'incaricato ed il compenso pattuito.
6. L'incarico è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del Comune, non comporta obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa del Comune stesso e può essere svolto, nei limiti concordati, anche nei locali dell'ente.

7. Il presente regolamento non trova applicazione relativamente ai seguenti incarichi:
- a) agli incarichi obbligatori, conferiti in assenza di potere discrezionale dell'amministrazione conferente, qualora manchino nell'ente figure corrispondenti;
  - b) ai membri di commissioni e organi istituzionali;
  - c) incarichi conferiti ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
  - d) agli incarichi per attività di formazione;
  - e) incarichi ai componenti delle commissioni di gara e di concorso;
  - f) agli incarichi professionali a notai per la stipula di contratti;
  - g) agli incarichi per rilievi topografici, frazionamenti di terreni, accatastamenti di immobili di proprietà del Comune, nonché per la rilevazione e valutazione dei beni comunali relativa all'inventariazione;
  - h) agli incarichi per le perizie giurate di stima sul valore di immobili in ogni procedura amministrativa o giurisdizionale in cui sia parte il Comune, ivi compresi i procedimenti espropriativi;
  - i) incarichi di cui all'articolo 90 del D.Lgs. 267/2000;
  - j) contratti a tempo determinato di dirigenti o funzionari di area direttiva ai sensi dell'articolo 110 del D.Lgs. 267/2000;
  - k) incarichi conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'amministrazione;
  - l) incarichi professionali finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche, di cui agli articoli 90 e 91 del D.Lgs. 163/2006 (incarichi di progettazione, direzione di lavori, attività di supporto al R.U.P., coordinamento della sicurezza, collaudo) per i quali si applicano le specifiche normative;
  - m) incarichi professionali per la redazione di piani urbanistici e, in genere, gli incarichi che possano rientrare nella definizione giuridica di "servizio", ai sensi e per gli effetti del medesimo D.Lgs. 163/2006;
  - n) incarichi per attività socialmente utili da attuarsi mediante utilizzo del volontariato e/o di persone anziane o indigenti;
  - o) prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria e che non sia riconducibile a fasi di piano o programmi dell'Amministrazione e che si svolga in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 (es.: partecipazione a convegni e seminari, singola docenza, traduzione di pubblicazioni e simili);
8. Sono, altresì, esclusi dal presente regolamento gli incarichi di collaborazione prestata a titolo gratuito o di modica entità pari ad un rimborso spese (inferiore a 1.000,00 euro) purchè occasionali.

## *Art. 2*

### *Condizioni per il ricorso agli incarichi esterni*

1. La competenza all'affidamento degli incarichi esterni è dei Responsabili dei settori che intendano avvalersene, i quali possono ricorrervi solo:
- a) per l'espletamento delle attività istituzionali stabilite dalla legge o per l'attuazione dei programmi contenuti nella relazione previsionale e programmatica approvata dal Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 267/2000, e trasferiti nel piano esecutivo di gestione, ovvero per l'attuazione di programmi specifici e determinati, approvati dal Consiglio stesso;

- b) entro il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione fissato nel bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento, o nella deliberazione che lo approva.
2. Gli incarichi possono essere conferiti ad esperti esterni in presenza dei seguenti presupposti, la cui verifica deve analiticamente risultare dall'atto di conferimento:
- a) l'oggetto della prestazione d'opera intellettuale deve corrispondere a quanto previsto al precedente comma 1, lettera a), ed essere coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione;
  - b) il Responsabile del settore competente deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'ente;
  - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; a tal fine si considerano prestazioni di alta qualificazione quelle connesse a professioni intellettuali per le quali sono richieste la laurea magistrale, o titolo equivalente, ad eccezione dei contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fermo restando, in questi ultimi casi, il necessario accertamento della maturata esperienza nel settore;
  - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso dell'incarico;
  - e) l'importo del compenso, adeguatamente motivato, deve essere strettamente correlato alla effettiva utilità che può derivare all'ente dall'esecuzione della prestazione oggetto dell'incarico;
  - f) gli incarichi devono essere conferiti nel rispetto delle procedure previste dal presente regolamento.
3. Il rispetto del tetto di spesa di cui al comma 1, lettera b), è verificato dal Responsabile del settore finanziario su ogni singola determinazione di conferimento di incarico, all'atto dell'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria della spesa.
4. E' fatto divieto di conferire incarichi per lo svolgimento di funzioni ordinarie, ovvero utilizzare gli esperti incaricati come lavoratori subordinati. La violazione di tale divieto è causa di responsabilità amministrativa per il Responsabile del settore che ha conferito l'incarico.

### **Art. 3**

#### ***Procedure per il conferimento degli incarichi***

1. Gli incarichi sono conferiti tramite procedura comparativa, da esperirsi ai sensi dei successivi articoli 4 e 5.
2. Il Responsabile del settore competente può tuttavia conferire gli incarichi in via diretta, senza preventivo esperimento di procedure di selezione, nei seguenti casi:
  - a) quando non abbiano avuto esito le procedure comparative di cui al successivo articolo 4;
  - b) in casi di estrema urgenza, adeguatamente documentati e motivati, quando le scadenze temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione dei programmi di attività, degli obiettivi e dei progetti specifici e determinati dall'ente, che richiedono l'esecuzione di prestazioni professionali particolarmente qualificate in tempi ristretti, non consentano l'utile

e tempestivo esperimento di procedure comparative di selezione; la situazione di urgenza deve essere effettiva e non imputabile in alcun modo all'ente;

- c) nel caso in cui l'amministrazione dimostri di avere necessità di prestazioni professionali tali da non consentire forme di comparazione con riguardo alla natura dell'incarico, all'oggetto dell'incarico, all'oggetto della prestazione ovvero alle abilità e qualificazioni dell'incaricato, come ad esempio per prestazioni di natura artistica, culturale, scientifica, legale o didattico-educativa non comparabili, in quanto strettamente connesse all'abilità del prestatore d'opera o alle sue particolari interpretazioni o elaborazioni.
3. Per gli incarichi di importo sino ad € 5.000,00 (importo al netto dell'IVA, se dovuta, e degli oneri previdenziali e contributivi, se dovuti), è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del settore interessato.
  4. Per gli incarichi di importo superiore ad € 5.000,00 e sino ad € 20.000,00, IVA ed oneri accessori esclusi, possono essere conferiti, oltre che con le modalità di cui agli articoli 4 e 5, anche solo a seguito dell'esperimento di un'apposita indagine di mercato, espletata attraverso una lettera di invito contenente gli elementi di cui al comma 2 del successivo articolo 4, da inviare ad almeno tre soggetti in possesso dei requisiti richiesti.

#### **Art. 4**

##### ***Selezione degli esperti mediante procedure comparative***

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 3, commi 2 e 3, gli incarichi sono conferiti tramite procedura di selezione, con comparazione dei *curricula* professionali degli esperti esterni e, ove ritenuto opportuno, successivo colloquio dei partecipanti alla selezione.
2. Il Responsabile del settore competente predispose apposito avviso di selezione, da pubblicare all'Albo Pretorio elettronico e nel sito *web* istituzionale del Comune per almeno 15 giorni consecutivi, nel quale siano riportati:
  - a) i contenuti dell'incarico;
  - b) i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richiesti per la partecipazione alla selezione;
  - c) il termine, non inferiore a dieci giorni, entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione, corredate dei relativi *curricula* e delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico;
  - d) i criteri di valutazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze indicate nelle domande di partecipazione alla selezione e del colloquio, ove previsto;
  - e) il giorno del colloquio, ove previsto;
  - f) le materie e le modalità del colloquio;
  - g) le modalità di espletamento dell'incarico;
  - h) il tipo di rapporto derivante dall'incarico (occasionale/professionale ovvero coordinato e continuativo);
  - i) il compenso complessivo lordo previsto per l'incarico; l'entità del compenso deve essere strettamente correlato al valore del risultato che l'ente ritiene di poter conseguire con il rapporto di lavoro autonomo.
3. Al fine di garantire un'effettiva concorrenzialità, il Responsabile del settore competente può individuare, in rapporto al valore dell'incarico da conferire, ulteriori formalità e forme di pubblicità della selezione.

## **Art. 5**

### ***Modalità e criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative***

1. Il Responsabile del settore competente procede alla selezione dei candidati, valutando in termini comparativi i titoli, i requisiti professionali e le esperienze illustrate dai singoli candidati secondo le indicazioni dell'avviso, avuto riguardo alla congruenza dei medesimi titoli con le esigenze e le finalità istituzionali che si intendono perseguire con l'incarico, secondo le indicazioni contenute nel programma o nel progetto.
2. Per la valutazione dei *curricula* e del colloquio, ove previsto, il Responsabile del settore può avvalersi di una commissione interna, anche intersettoriale, nominata con suo proprio atto e dallo stesso presieduta.
3. La comparazione si concluderà con un giudizio sintetico su ciascun candidato e con la proposta finale del soggetto cui affidare l'incarico.
4. Il candidato prescelto è invitato alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro autonomo, entro il termine stabilito nell'invito.

## **Art. 6**

### ***Disciplinare di incarico***

1. Il Responsabile del settore formalizza l'incarico conferito mediante la stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale, nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato.
2. Il disciplinare d'incarico, stipulato in forma scritta, contiene i seguenti elementi:
  - a) le generalità del contraente;
  - b) la precisazione della natura dell'incarico di lavoro autonomo, occasionale o coordinato e continuativo, ovvero professionale;
  - c) il termine di esecuzione della prestazione e/o di durata dell'incarico;
  - d) il luogo in cui viene svolto l'incarico;
  - e) l'oggetto della prestazione;
  - f) le modalità specifiche di esecuzione e di adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche;
  - g) l'ammontare del compenso e gli eventuali rimborsi spese nonché le modalità per la relativa liquidazione;
  - h) le modalità di pagamento del corrispettivo;
  - i) la specifica accettazione delle disposizioni del presente regolamento;
  - j) la determinazione delle eventuali penali pecuniarie e le modalità della loro applicazione;
  - k) la definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento;
  - l) il foro competente in caso di controversie.
3. Per gli incarichi di importo non superiore a € 5.000,00, oneri accessori esclusi, il relativo contratto può ritenersi concluso con la comunicazione da parte dell'ente dell'affidamento dell'incarico all'interessato.
4. Il pagamento del compenso resta in tutti i casi condizionato alla effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico. La corresponsione avviene di norma al termine dello svolgimento

dell'incarico, salvo diversa pattuizione del disciplinare in relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto dell'incarico stesso. In ogni caso, l'incaricato è tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti; quando l'incarico consista nell'acquisizione di un parere, lo stesso si intende concluso con la presentazione del parere stesso.

#### **Art. 7**

##### ***Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico***

1. Il Responsabile del settore competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo.
2. Il Responsabile del settore accerta, altresì, il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Responsabile del settore può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero può provvedere, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
4. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dall'incaricato risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Responsabile del settore, fatta salva l'applicazione delle eventuali penali previste dal contratto, può richiedere al soggetto incaricato di adeguare la prestazione in conformità agli obblighi assunti con il contratto entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto per inadempimento.

#### **Art. 8**

##### ***Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa***

1. Gli incarichi possono essere conferiti con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile, nel rispetto della disciplina del presente regolamento, quando le prestazioni d'opera intellettuale e i risultati richiesti al collaboratore debbano essere resi con continuità e con il coordinamento del Responsabile del settore competente.
2. Le prestazioni sono svolte senza vincolo di subordinazione e sono assoggettate a un vincolo di coordinamento funzionale agli obiettivi/attività oggetto delle prestazioni stesse, secondo quanto stabilito dal disciplinare di incarico e dal Responsabile del settore competente.
3. Al collaboratore non possono essere affidati poteri gestionali autonomi, né compiti di rappresentanza dell'ente.
4. Il collaboratore non è tenuto al rispetto di un orario predeterminato e la relativa attività può essere esercitata presso le sedi dell'amministrazione, secondo le direttive impartite dal Responsabile del settore competente, il quale mette eventualmente a disposizione i locali, le attrezzature e gli impianti tecnici strettamente funzionali all'espletamento dell'incarico.

5. Gli obblighi di iscrizione alla gestione separata INPS di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni ed integrazioni, sono a carico del collaboratore, che è tenuto a darne idonea comunicazione all'amministrazione. Gli eventuali obblighi di iscrizione all'INAIL sono a carico dell'amministrazione, che è tenuta a darne idonea comunicazione al collaboratore. Il collaboratore stesso è tenuto a fornire idonea certificazione delle detrazioni eventualmente spettanti, nonché degli altri dati ritenuti necessari.
6. I diritti e i doveri del Comune e del collaboratore, le modalità di svolgimento delle prestazioni, i casi di sospensione e di estinzione del rapporto di collaborazione sono contenuti nel disciplinare di incarico.

#### **Art. 9**

#### ***Pubblicizzazione degli incarichi***

1. Il Responsabile del settore competente rende noti gli incarichi conferiti a norma del presente regolamento mediante pubblicazione nel sito *web* istituzionale del Comune dei relativi provvedimenti, con l'indicazione dei soggetti incaricati, della ragione dell'incarico e dell'ammontare del compenso pattuito.
2. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per l'incarico costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale a carico del Responsabile del settore competente.
3. I contratti relativi agli incarichi di collaborazione riguardanti consulenze sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo dell'incaricato, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso nel sito *web* istituzionale del Comune.

#### **Art. 10**

#### ***Altri adempimenti***

1. Nel caso di conferimento di incarichi a dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, è necessario acquisire preventivamente l'autorizzazione della stessa amministrazione.
2. Il Responsabile del settore competente in materia di personale o suo delegato è tenuto a comunicare semestralmente al Dipartimento della Funzione pubblica l'elenco dei soggetti cui siano stati affidati incarichi previsti dal presente regolamento, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.
3. Qualora l'incarico venga conferito a dipendenti di pubbliche amministrazioni, il Responsabile del settore competente in materia di personale è tenuto a comunicare all'amministrazione di appartenenza, entro il 30 aprile di ciascun anno, i compensi erogati nell'anno precedente.
4. Gli atti di spesa relativi ad incarichi di collaborazione riguardanti studi e consulenze di importo superiore a € 5.000,00, oneri accessori esclusi, devono essere trasmessi, a cura del Responsabile del settore competente alla Corte dei conti – Sezione regionale di controllo.

**Art. 11**  
**Disposizioni finali**

1. Il presente regolamento costituisce appendice ed integrazione del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione giuntale n. 30 del 23.02.2011, esecutiva.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia, alle norme del codice civile e ai regolamenti comunali, per quanto applicabili.

**Art. 12**  
**Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore all'atto dell'intervenuta esecutività della deliberazione che lo approva.

\*\*\*\*\*